

Comune di Bologna
AREA WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'
CAPITOLATO TECNICO
“SERVIZIO DI PSICOLOGIA TRANSCULTURALE”

PROGETTO NAUSICAA- Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019- Idee progettuali per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale.

Adesione del Comune di Bologna alla richiesta di manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Codice unico intervento S01232710374202000129
CUP F39D19000030001

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato definisce gli interventi denominati “SERVIZIO DI PSICOLOGIA TRANSCULTURALE” come dettagliato nella PARTE B- DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Art. A2 – Durata dell'appalto

La durata prevista dell'appalto è indicativamente di 14 mesi da dicembre 2020 sino al 28 gennaio 2022 termine del progetto Nausicaa. Al fine di assicurare l'efficace conseguimento del progetto Nausicaa, nel cui ambito tale affidamento rientra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte del Comune di Bologna, una o più proroghe non onerose del termine finale indicato al comma precedente.

Art. A3 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto nel periodo di riferimento è pari a euro **272.165,08** oneri fiscali esclusi di cui costi stimati della manodopera euro 267.457,92 ai sensi dell'art.23, comma 16. D.Lgs. 50/2016).

L'importo viene corrisposto all'aggiudicataria previa presentazione di regolare fattura bimestrale, come meglio specificato all'art. A5.

Per l'appalto di servizi oggetto del presente Capitolato non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente, “interferenze” tra lavoratori di diversi datori di lavoro, di conseguenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016, l'Amministrazione Comunale qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. A4 – Sottoscrizione del contratto e oneri a carico dell'Aggiudicataria

Il contratto di appalto sarà sottoscritto dal Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità.

Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs 50/2016. La firma del contratto dovrà avvenire, decorso l'eventuale termine dilatorio qualora previsto in applicazione dell'art. 32 c. 9 e c. 10 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016. Nel contratto sarà dato atto che l'appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante. Rientrano in tali oneri, il rimborso spese pubblicazione bando, l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo “split payment”, ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

In caso di proroga del contratto prevista al precedente Art. 2 le eventuali spese saranno a carico dell'appaltatore.

Art. A5- Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza bimestrale, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni. Si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche LREPZX riportanti i dati di seguito indicati:

- CUP **F39D19000030001**

- CIG _____

- Impegni nn. _____ .

- subimpegni nn. _____

Le fatture elettroniche dovranno inoltre riportare le diciture di riferimento del Progetto di seguito riportate:

PROGETTO NAUSICAA- Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019- Idee progettuali per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale – servizio di psicologia transculturale.

Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dal Comune di Bologna. Non verranno in ogni caso pagate le attività non effettuate, anche se previste dal Contratto. I termini di pagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche inerenti la regolare prestazione. Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni, fatti salvi i tempi richiesti per consentire all'Amministrazione l'accertamento della regolarità degli obblighi contributivi INPS ed INAIL in capo all'aggiudicataria. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare tramite posta elettronica certificata da parte dell'Amministrazione comunale. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. L'Amministrazione Comunale perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Art. A6- Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. A7 - Esecuzione anticipata del contratto

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32 al comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. A8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni all'Area Welfare e promozione del Benessere della comunità del Comune di Bologna specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si

richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

Art. A9 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La cessione dei crediti è regolata dalla legge 21.2.1991 n. 52 e dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A10 – Inadempienze contrattuali – risoluzione del contratto

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il Responsabile Unico del Procedimento può procedere all'applicazione di penali.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. A12. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, si procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali (gli esempi di seguito riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- richiamo scritto in caso di :

primo riscontro di inadempienza (mancato rispetto delle indicazioni di capitolato; mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando);

- applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi in caso di inadempienza lieve agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :

- mancata comunicazione di variazione dell'organico;

- mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando;

- applicazione di penale pari ad Euro 500 per singoli episodi in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :

- ripetuto comportamento di inadempienza lieve (oltre la terza volta);

- applicazione di penale pari a € 300 in caso di :

secondo riscontro per la medesima inadempienza;

- applicazione di penale pari a € 1.000 in caso di ogni ulteriore riscontro di una specifica inadempienza

In caso di fallimento dell'esecutore e misure straordinarie di gestione si applica l'art.110 del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5.

Art. A11 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;

2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;

3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

6) grave danno all'immagine del Comune.

Nel caso di cui al n. 5, il Responsabile Unico del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula di analogo contratto con il concorrente collocato utilmente e successivamente nella graduatoria di gara ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n.

50/2016.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A12 – Garanzie di esecuzione del contratto

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A13 - Responsabilità dell'appaltatore e coperture assicurative

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la sede operativa e i relativi recapiti a cui fare riferimento per la gestione dell'appalto al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

Il soggetto aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti;
- rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal Testo unico della sicurezza – D.Lgs 81/08-, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
- rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio, tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
- ad assolvere a tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali;
- ad organizzarsi in modo tale da prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare la incolumità del personale addetto ai lavori;
- a fornire, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

L'Aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, come:

* Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a 2.000.0000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni

anche la specifica estensione a :

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto

dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;

-interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;

* Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto dei quali l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali l'aggiudicatario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dello stesso l'iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci dell'aggiudicatario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola Buona Fede INAIL".

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'Area Welfare e promozione del Benessere della Comunità prima della sottoscrizione del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dal soggetto aggiudicatario, non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte -dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. A14 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato, ed è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

In considerazione della tipologia di servizio, non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente, "interferenze" tra lavoratori di diversi datori di lavoro, di conseguenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Si precisa che il titolare dell'attività dovrà regolamentare e coordinare, in riferimento agli aspetti di sicurezza, tutte le attività svolte all'interno degli spazi oggetto del presente bando, da tutti i soggetti ivi presenti a diverso titolo.

L'Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. A15 – Disposizione relative al personale impiegato

L'Appaltatore dovrà:

- avvalersi, nel rispetto delle normative in essere, di personale con adeguata qualificazione professionale, competenza e con provate capacità relazionali in grado di svolgere le funzioni previste dal servizio;

- dovrà trasmettere al Comune di Bologna al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà, altresì, comunicare le eventuali variazioni di personale.

Il personale addetto sarà a totale carico dell'aggiudicatario, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale.

L'appaltatore :

- sarà responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale e dovrà garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni;

- dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;

- dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;

- è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto;

- dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A16 – Obblighi dell'aggiudicatario

E' previsto l'obbligo in capo all'aggiudicatario di conservare in formato informatico tutte le documentazioni contabili a giustificazione delle spese dallo stesso sostenute per la esecuzione del servizio nonché l'obbligo di consegnarle a richiesta nei termini di legge.

Si recisa che le spese sostenute dovranno essere rendicontate analiticamente a costi reali.

Art. A17 – Verifiche e controlli

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato.

Art. A18 – Revisione dei corrispettivi

Esclusa qualsiasi revisione dei prezzi

Art. A19– Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso l'Area Welfare e promozione del Benessere della comunità del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 6 – Torre C – Piano 2° – 40129 Bologna; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna
Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

Art. A20 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bologna.

Art. A21- Osservanza delle disposizioni di legge

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016, al Regolamento Comunale di Contabilità nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

PARTE B- DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Art. B1 – TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Il Servizio di *Psicologia transculturale* è implementato a supporto del Servizio Sociale Territoriale Unitario del Comune di Bologna, con particolare ma non esclusivo riferimento al Servizio Tutela Minori. Le competenze inerenti l'accompagnamento delle famiglie con minori della città di Bologna, sono infatti in capo sia all'Area Specialistica Tutela Minori, per le problematiche relative alle competenze genitoriali, sia all'Area Accoglienza per quanto attiene la cura delle problematiche socio-economiche-assistenziali, in una logica di rilevazione precoce del rischio per i minori, in raccordo costante per la cura della presa in carico, nel continuum che va dalla vulnerabilità al bisogno di tutela e protezione del minore.

Il Servizio prevede l'attivazione di un *Pool* di 4 psicologi esperti in Psicologia transculturale ed un coordinatore interno che affianchi gli operatori nell'accoglienza e nella presa in carico socio-educativa e socio-sanitaria dei nuclei famigliari di paesi terzi, prevalentemente appartenenti alle seguenti aree: Magreb (Marocco e Tunisia), Europa dell'Est, Africa Subsahariana e Asia (Pakistan, Bangladesh e Cina), che manifestano fragilità nelle relazioni intra-famigliari. Gli esperti potranno operare anche avvalendosi del supporto di mediatori linguistico-culturali con competenze educative, opportunamente formati nell'ambito del progetto.

Gli esperti saranno attivati dal Responsabile e/o dai coordinatori del Servizio Tutela minori, tenuto conto anche dell'attività

di raccordo fra Area Tutela e Area Accoglienza, e potranno partecipare alle Equipe monoprofessionali di Assistenti sociali del SST, alle Equipes Territoriali Integrate socio-sanitarie-educative (ETI) dei Quartieri, alle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) cittadine, che valutano le situazioni di allontanamento o a rischio di allontanamento del minore dalla famiglia di origine. Potranno altresì partecipare all'attività di "Intervisione" sui casi, allo scopo di favorire la progettazione e presa in carico condivisa fra i diversi servizi territoriali (comunali: servizi sociali, educativi e scolastici; di ASP: Protezioni Internazionali, Centro per le Famiglie, Servizio Risorse Minori; dell'AUSL: Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile, SERT, CSM).

Le diverse modalità di intervento e coinvolgimento degli esperti rispetto alle situazioni in carico e/o da valutare, saranno definite congiuntamente fra gli esperti individuati, il Responsabile e/o i coordinatori del Servizio tutela minori ed il Case Manager, tenuto conto dell'attività di raccordo fra Area Tutela e Area Accoglienza, e della collaborazione con i Servizi territoriali sopracitati.

OBIETTIVI:

Obiettivo generale del Servizio è supportare ed orientare il SST in un ottica transculturale, migliorandone la capacità di risposta a bisogni che si differenziano anche culturalmente.

Gli obiettivi specifici riguardano:

- meglio qualificare il SST nella accoglienza, valutazione e presa in carico delle famiglie immigrate, supportando gli operatori nell'azione di decentramento culturale necessaria a correttamente integrare le diversità nel proprio sapere professionale;
- migliorare la capacità degli operatori e dei servizi di leggere ed interpretare le dinamiche intrafamigliari nei contesti della migrazione;
- supportare il SST nell'adozione di un approccio transculturale, che implica l'impegno e la disponibilità a conoscere e riconoscere il sistema culturale dell'Altro e di farlo interagire con il proprio;
- approfondire la conoscenza di usi, costumi e tradizioni culturali delle popolazioni provenienti da altri paesi, con focus sui sistemi e le relazioni famigliari, avendo cura di decostruire eventuali pregiudizi;
- assicurare una modalità appropriata di valutazione, presa in carico e realizzazione degli interventi sociali, socio-sanitari ed educativi a favore dei nuclei famigliari e dei minori stranieri in situazione di vulnerabilità;
- migliorare la capacità di costruire e realizzare connessioni fra i diversi saperi professionali e fra i differenti interlocutori istituzionali che, per le proprie specifiche competenze, operano nell'ambito della tutela minori;
- migliorare l'adequazione delle risposte dei servizi alla complessità dei bisogni sociali e socio-sanitari rappresentate dalle famiglie migranti;
- contribuire a prevenire l'allontanamento dei minori di paesi terzi dal proprio ambito familiare e ad attuare interventi precoci di sostegno e potenziamento delle competenze (risorse) parentali, al fine di preservare il legame genitori-figli;
- favorire progetti di accompagnamento e sostegno alla genitorialità dei nuclei migranti, con l'obiettivo del rientro in famiglia dei minori allontanati;
- sostenere il SST nella valutazione e presa in carico dei minori cittadini di paesi terzi coinvolti in procedimenti penali minorili.

ATTIVITA':

Il Pool di esperti dovrà realizzare le seguenti attività:

- fornire agli operatori dei Servizi, compresi i mediatori linguistico-culturali e gli educatori, consulenza, e formazione in forma di *coaching*, strumenti e metodologie utili ad interpretare le problematiche psicologiche e psico-sociali connesse con la migrazione;
- sostenere gli operatori dei servizi nell'approfondire la conoscenza dei modelli famigliari e degli stili genitoriali propri delle culture altre, con focus sui paesi di provenienza dei cittadini in carico ai servizi e con l'obiettivo di perseguire, oltre all'approfondimento conoscitivo, la decostruzione di eventuali pregiudizi;
- supportare la lettura ed interpretazione, da parte dei servizi, di come i modelli di cura ed educazione si modificano nell'esperienza migratoria, personalizzando la lettura di tali fenomeni rispetto alle singole persone e nuclei in carico, ed alle loro esperienze;
- fornire agli operatori elementi di conoscenza psico-socio-antropologica e pedagogica, utili a riflettere sulla funzione dell'educazione formale ed informale nei processi di trasmissione/riproduzione transgenerazionale di una cultura e sugli aspetti specifici che tali fenomeni assumono in contesti migratori, con specifico riferimento ai nuclei famigliari ed ai minori per i quali si chiede l'intervento dell'equipe;
- approfondire, insieme agli operatori, alcune forme di disagio nella migrazione che caratterizzano la coppia madre-bambino ed il minore straniero, a partire dalle difficoltà riscontrate nella relazione professionale con i nuclei famigliari ed i minori in carico ai servizi;
- collaborare alla valutazione ed analisi dei casi ed alla definizione dell'intervento, anche partecipando alle Equipe monoprofessionali del SST e di raccordo fra Accoglienza e Tutela, alle Equipe integrate (ETI) ed alle UVM, nonché alle Equipe multidisciplinari di presa in carico dei minori e delle loro famiglie, comprese quelle che coinvolgono il

Servizio Educativo Scolastico Territoriale (SEST);

- collaborare direttamente alla presa in carico, realizzando colloqui di sostegno psicologico rivolti a singoli/gruppi di beneficiari, ed altri interventi possibili, su obiettivi concordati con i servizi e le equipe sopra citate e gli stessi beneficiari;
- collaborare alla valutazione e presa in carico dei minori stranieri coinvolti in procedimenti penali minorili, con interventi da definire all'interno delle Equipe;
- supportare la presa in carico integrata sociale, socio-sanitaria ed educativa, in un'ottica transculturale, delle seguenti tipologie di minori cittadini di paesi terzi e delle loro famiglie, portatori di particolari fragilità/complessità, quali:
 1. minori in situazione di vulnerabilità per i quali siano necessarie progettualità condivise finalizzate all'obiettivo della tutela minorile,
 2. minori necessitanti di protezione e tutela in quanto allontanati o a rischio di allontanamento,
 3. situazioni particolari necessitanti di protezione e tutela laddove collocati con uno o entrambi i genitori quando tale collocazione congiunta sia orientata alla prevenzione dell'allontanamento in presenza di gravi pregiudizi nella condotta genitoriale,
 4. minori circa i quali sussista un provvedimento ex art. 403 c.c. nonostante la collocazione in struttura con il/i genitore/i,
 5. minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che prescriva l'allontanamento, la collocazione, il mantenimento in contesto protetto degli stessi, indipendentemente dalle scelte genitoriali;
 6. minori che rientrano in famiglia a conclusione del percorso di collocazione in contesto protetto;
- svolgere una funzione di raccordo/ponte fra Servizio Protezioni Internazionali e Servizio Sociale Territoriale per i nuclei famigliari in uscita dall'accoglienza, che devono essere accompagnati all'inserimento nel sistema dei servizi territoriali;
- elaborare e somministrare agli operatori che hanno fruito di consulenza e formazione un questionario di valutazione dell'intervento e redigere il relativo report;
- elaborare report di monitoraggio e un report finale delle attività realizzate nel quale saranno delineate le buone prassi individuate per la valutazione e presa in carico dei nuclei famigliari e dei minori provenienti da paesi terzi che si rivolgono ai servizi del territorio.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio si svolgerà sul territorio cittadino e metropolitano di Bologna, sia nei luoghi di collocamento protetto dei minori e delle loro famiglie, sia nelle sedi dei quartieri dove è ubicato il SST, sia nelle sedi istituzionali e dei servizi di Comune, ASP e AUSL di Bologna dove si svolgono le riunioni delle ETI e delle UVM e dove si potrebbero svolgere sia i colloqui di presa in carico ed intervento di supporto psicologico, sia incontri con altri professionisti della rete.

INDICATORI DI RISULTATO

- n. di nuclei famigliari valutati dai componenti l'equipe transculturale (almeno 150)
- n. di nuclei famigliari presi in carico dall'equipe transculturale (almeno 30)
- n. di operatori che hanno fruito di consulenza specialistica (almeno 20/30)
- n. di riunioni d'equipe cui i componenti l'equipe hanno partecipato (almeno 150)
- n. di interviste realizzate ad operatori per valutare il gradimento del servizio fornito (almeno 30)

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi si riferiscono alla migliore capacità del SST di accogliere, valutare e prendere in carico i nuclei famigliari di cittadini immigrati, elaborando piani di intervento che meglio considerino le complessità proprie dell'esperienza migratoria rispetto alle dinamiche intrafamigliari e nella relazione con il contesto sociale di riferimento.

Gli output del progetto riguardano:

- report mensile e semestrale di monitoraggio delle attività svolte (che dettagli almeno la quantificazione delle ore, la tipologia di interventi erogati e le modalità di erogazione)
- relazione finale delle attività, contenente anche buone prassi per l'operatività futura
- relazione diagnostica e di trattamento sulle prese in carico effettuate
- format del questionario di gradimento da somministrare agli operatori che hanno ricevuto consulenza
- report di valutazione del servizio, da redigere sulla base dei questionari somministrati.

Art. B2 – Figure richieste e quantificazione delle attività

1) PSICOLOGI ESPERTI IN PSICOLOGIA TRANSCULTURALE

Si richiede l'attivazione di un pool di 4 psicologi esperti in psicologia transculturale, che conoscano usi, costumi, tradizioni, modelli culturali e famigliari dei principali paesi di provenienza dei cittadini stranieri di paesi terzi in carico al Servizio Sociale Territoriale.

Gli esperti devono avere competenze in psicologia transculturale, per sostenere adeguatamente i beneficiari in carico nell'elaborazione del "trauma migratorio" e nella riconnessione dei legami tra le rappresentazioni interne legate alla cultura d'origine, e quelle della cultura della società d'accoglienza, nonché per aiutare gli operatori dei servizi nella comprensione e lettura di tali dinamiche intrapsichiche.

Gli esperti devono avere competenze e capacità relazionali utili a collaborare con gli operatori dei servizi territoriali, compresi psicologi, neuropsichiatri e psichiatri dell'AUSL che già partecipano alle equipe, e comprovata esperienza nella presa in carico diretta di nuclei famigliari e minori/adolescenti stranieri, anche con il supporto di mediatori linguistico-culturali debitamente formati.

Debbono essere in grado di mettere in atto strategie comunicative e di coinvolgimento idonee a supportare i beneficiari degli interventi sia nel costruire una relazione di fiducia con i Servizi, sia nel collaborare alla definizione dei Piani di intervento ed alla loro attuazione.

Sono richieste competenze nell'ambito del lavoro integrato e di rete e capacità anche multi disciplinari (psico-socio antropologiche e pedagogiche) che consentano di comprendere ed affrontare, insieme alle equipe dei servizi, interventi specifici, quali la gestione di situazioni di conflitto e/o disagio intrafamigliare, la valutazione e presa in carico di minori ed adolescenti in condizione di vulnerabilità o necessitanti di azioni di tutela, le possibili situazioni di violenza domestica, la condizione di inferiorizzazione della figura femminile all'interno della famiglia, le manifestazioni di devianza giovanile, ecc.

Gli esperti in psicologia transculturale devono possedere i seguenti requisiti minimi: laurea in psicologia, abilitazione alla professione di psicologo e iscrizione all'Albo professionale, comprovata esperienza di due anni in interventi e/o servizi di psicologia transculturale.

2) COORDINATORE

E' prevista una figura unica di coordinatore dell'Equipe di esperti, con funzioni di raccordo con il committente su tutti gli aspetti progettuali e gestionali del servizio e con il compito, in particolare, di individuare i professionisti maggiormente idonei e competenti rispetto alla richiesta specifica di intervento.

L'attività di coordinamento comprende:

- la programmazione degli interventi diretti, sia in relazione al lavoro da svolgere in equipe, sia in relazione agli interventi di presa in carico ed all'attività di consulenza e coaching,
- la collaborazione a la creazione di azioni di raccordo con le altre progettualità destinate alla presa in carico socio-educativa e socio-sanitaria di cittadini di paesi terzi,
- l'individuazione e la formazione di alcune figure di mediatori afferenti al servizio di mediazione cittadino da formare e coinvolgere stabilmente nella presa in carico, secondo la metodologia della psicologia transculturale
- la supervisione e verifica dell'operato dell'equipe transculturale
- la verifica economica gestionale e la gestione di eventuali problematiche
- la raccolta della documentazione del servizio e delle schede orarie di intervento dei singoli esperti
- la conduzione delle attività di elaborazione e somministrazione del questionario di gradimento, nonché di elaborazione dei report di monitoraggio e valutazione e del report finale delle attività realizzate e di individuazione delle buone prassi.

Per questa tipologia di servizio deve essere messo a disposizione un adeguato monte ore per attività di coordinamento dell'equipe di esperti, prevedendo anche momenti di scambio e raccordo tra di loro e con il committente.

Il coordinatore deve possedere i seguenti requisiti minimi: laurea in psicologia, antropologia, scienze dell'educazione, scienze politiche, con indirizzo in sociologia o servizio sociale. Deve altresì aver maturato una comprovata esperienza di coordinamento di due anni in interventi, progetti o servizi rivolti alla popolazione immigrata.

APERTURA DEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere attivato a partire da dicembre 2020 e fino a gennaio 2022 e si dovranno realizzare almeno 150 valutazioni di altrettanti nuclei famigliari, almeno 30 prese in carico dirette; dovrà fornire consulenza ad almeno 20/30 operatori e partecipare ad almeno 150 riunioni di equipe; si dovranno altresì somministrare almeno 20/30 questionari di gradimento ad altrettanti operatori e redigere la reportistica richiesta (una relazione finale con indicazione di buone prassi, un report di valutazione delle attività, due report di monitoraggio semestrale oltre ai report mensili, almeno 30 relazioni diagnostiche).

Ogni attività dovrà essere definita e concordata con il Responsabile del Servizio Tutela Minori e/o con il Case manager / Coordinatore da questi indicato.

PERSONALE

L'Equipe di esperti dovrà essere sufficientemente composita, al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze del SST in

relazione alle provenienze nazionali e relative specificità culturali dei nuclei famigliari e dei minori in carico al Servizio stesso. Dovrà essere composta da 4 psicologi esperti in psicologia transculturale a tempo pieno ed un coordinatore per 20 ore settimanali.

Art. B3 - Documentazione da produrre

- report mensile e semestrale delle attività svolte (che dettagli almeno la quantificazione delle ore, la tipologia di interventi erogati e le modalità di erogazione)
- relazione finale delle attività, contenente anche buone prassi per l'operatività futura
- relazione diagnostica e di trattamento sulle prese in carico effettuate
- format del questionario di gradimento da somministrare agli operatori che hanno ricevuto consulenza
- report di valutazione del servizio, da redigere sulla base dei questionari somministrati.

Art. B4 – Obblighi del Comune

Il Comune di Bologna si impegna a comunicare, in forma scritta, all'aggiudicataria ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.